



TITUTO COMPRENSIVO STATALE "64° RODARI – MOSCATI"  
C.M. NAIC8DG006 - C.F. 95170100630  
Via Lombardia, 28 – 80145, Napoli  
☎ 0817544639 ✉ [naic8dg006@istruzione.it](mailto:naic8dg006@istruzione.it)  
[naic8dg006@pec.istruzione.it](mailto:naic8dg006@pec.istruzione.it)



ISTITUTO COMPRENSIVO - "64 RODARI - MOSCATI"-NAPOLI  
Prot. 0001704 del 26/04/2021  
03-03 (Uscita)

**Alle famiglie**  
**A tutto il Personale Scolastico**  
**Al sito web**

**Oggetto: didattica in presenza ed aggiornamento procedure per sorveglianza sanitaria a seguito contatto con caso positivo al virus Sars-Cov2 in ambiente scolastico -**

Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione". Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a contenere e contrastare l'epidemia da COVID-19. In particolare, all'articolo 3, introduce nuove "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore". L'articolo 3, comma 1, del decreto legge di cui dispone che " fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado". Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in "zona rossa", garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con le deroghe previste dalla normativa che, nel caso specifico della nostra Istituzione Scolastica, dovranno essere debitamente autorizzate dallo scrivente.

Tutto ciò premesso, corre l'obbligo di informare tutti gli operatori in indirizzo che, con nota prot. 0104653 del 23.04.2021, l'ASL Napoli 1 Centro comunicava l'aggiornamento delle procedure relative a casi COVID positivi in ambito scolastico (cfr. allegato alla presente comunicazione), a seguito di pubblicazione di nuove Circolari Ministeriali. Rinviando, pertanto, a quanto riportato nell'allegato per tutte le misure dispositive in materia di quarantena riferite ad allievi e/o operatori scolastici positivi al Covid, si raccomanda, comunque, all'eventuale insorgenza di sintomatologia (anche lieve) di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o l'ASL Territoriale competente.

L'Istituzione Scolastica provvederà alla sanificazione straordinaria dei locali interessati dal caso positivo e ai servizi ed ai camminamenti comuni utilizzati all'interno dell'edificio scolastico, avvalendosi di ditte specializzate nella sanificazione di ambienti a rischio biologico che rilasceranno opportuna certificazione che sarà resa disponibile agli atti della Scuola.

Considerato quanto su esposto, si invitano tutti i genitori a sensibilizzare ulteriormente i propri figli all'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del Virus Sars-Cov2 previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico  
prof. ing. Giovanni Del Prete  
firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93



23/04/2021 14.51-20210104653\*

## AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.44.03, email [protocollogenerale@aslnapoli1centro.it](mailto:protocollogenerale@aslnapoli1centro.it), PEC [aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it](mailto:aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it)

### DIRETTORE GENERALE

**URGENTISSIMO**, a mezzo email

a tutti gli **ISTITUTI SCOLASTICI STATALI**

c.a. **Dirigente Scolastico**

*agli indirizzi ricevuti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*

a tutti gli **ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI** con

c.a. **Dirigente Municipalità da n°1 a n°10**

*agli indirizzi ricevuti dalla Direzione Generale Comune di Napoli*

p.c. Spett.le **Unità di Crisi regionale COVID-19**

*email [tf.covid19@regione.campania.it](mailto:tf.covid19@regione.campania.it)*

p.c. Preg.mo **Direttore Generale - dott. Antonio Postiglione**  
**Direzione Generale regionale per la tutela della salute**

*email [dg04@regione.campania.it](mailto:dg04@regione.campania.it)*

p.c. Spett.le **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

c.a. **Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese**

*con l'invito a diffondere la presente ad eventuali Istituti Scolastici privati non presenti in indirizzo*

*email [direzione-campania@istruzione.it](mailto:direzione-campania@istruzione.it)*

p.c. Spett.le **Comune di Napoli**

c.a. **Direttore Generale dott.ssa Patrizia Magnoni**

*con l'invito a diffondere la presente ad eventuali articolazioni comunali competenti non presenti in indirizzo*

*email [direzione.generale@comune.napoli.it](mailto:direzione.generale@comune.napoli.it)*

**Oggetto: COVID-19. SCUOLA SICURA**

**PROCEDURE relative a casi COVID positivi in ambito scolastico.**

**AGGIORNAMENTO rev.03.**

Con riferimento a precorse "circolari" ed a seguito della pubblicazione di nuove Circolari Ministeriali relative all'attuale scenario pandemico dell'infezione da *Sars-CoV.2* si rende necessario aggiornare le procedure da adottare per i casi positivi e i contatti in ambito scolastico:

1. **Studente positivo a COVID 19:** il referente COVID-19 dell'Istituto scolastico contatta la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente per territorio tramite e-mail dedicata ([scuolasicura.xxx@aslnapoli1centro.it](mailto:scuolasicura.xxx@aslnapoli1centro.it)) comunicando il nominativo dello studente positivo al COVID e la classe di appartenenza ed inviando l'elenco di tutti gli studenti della classe interessata nonché del personale docente/non docente che hanno frequentato la classe interessata, completo dei seguenti dati: nome, cognome, Codice Fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza, cellulare (in caso di minore di un genitore). L'esperienza delle indagini epidemiologiche uu.ss. (trattandosi di bambino/adolescenti che per fasce d'età, oltre ai rapporti con i compagni di classe durante l'orario di lezione, intrattengono rapporti potenzialmente a rischio con tali compagni anche al di fuori dell'orario di lezione e degli intervalli senza che si possa determinare con certezza il corretto utilizzo di mascherine e distanza fisica), fanno emergere le condizioni per la piena applicazione di quanto indicato dalla citata Circolare MS n° 32850/2020 in merito alla definizione di contatti stretti asintomatici ed alle conseguenziali misure di isolamento (rif primo punto "un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso"), fatto salva eventuale diversa decisione per evidenti e puntuali elementi che dovessero emergere nel corso dell'indagine epidemiologica; al termine

del periodo di isolamento la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente, ove i soggetti interessati dovessero mantenere la asintomaticità, provvederà - senza esecuzione di tampone oro-naso-faringeo con metodica molecolare in PCR - ad emettere certificato di fine isolamento e sorveglianza.

Per quanto attiene il personale docente/non docente sarà cura della Unità Operativa di Prevenzione Collettiva valutare, in base all'esito dell'indagine epidemiologica e alle valutazioni sull'effettivo concreto rischio dell'esposizione, se considerarlo contatto stretto o occasionale e quindi disporre i conseguenziali provvedimenti ai sensi della citata Circolare MS n° 32850/2020.

L'esperienza delle indagini epidemiologiche uu.ss. fa emergere, sia per il personale docente che non docente, che l'utilizzo della mascherina e della distanza fisica nonché di ulteriori comportamenti possono non determinare la classificazione come contatto stretto; con le conseguenziali misure di isolamento (fatta salva eventuale diversa decisione per evidente mancanza del richiamato presupposto emerso con certezza nell'ambito dell'indagine epidemiologica);

2. **Operatore scolastico positivo a COVID:** il referente COVID-19 dell'Istituto scolastico contatta la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente per territorio tramite e-mail dedicata ([scuolasicura.xxx@aslnapoli1centro.it](mailto:scuolasicura.xxx@aslnapoli1centro.it)) comunicando il nominativo dell'operatore positivo al COVID. Sarà cura della Unità Operativa di Prevenzione Collettiva valutare, in base all'indagine epidemiologica e alle valutazioni sull'effettivo concreto rischio dell'esposizione, se considerare i contatti dell'operatore scolastico quali contatto stretto o occasionale e quindi disporre conseguenti provvedimenti ai sensi della Circolare del Ministero 15127 del 12.04.2021 "Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID 19 correlata" in base ai quali:

- Il lavoratore positivo al COVID 19 può rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e/o della positività, accompagnato da tampone oro-naso-faringeo con metodica molecolare in PCR con riscontro negativo; la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente attesterà la fine isolamento e sorveglianza;
- Il lavoratore contatto stretto di un caso positivo asintomatico dopo una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo può essere riammesso in servizio con referto negativo del tampone molecolare o antigenico; la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente attesterà la fine isolamento e sorveglianza;


3. **Per i casi positivi COVID 19 "varianti"** individuati come tali dalla Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente per territorio e specificamente:

. quando si presentano le particolari situazioni di focolaio e/o di positività di soggetto precedentemente vaccinato e/o di soggetto proveniente da Paesi esteri con alta diffusibilità; devono essere applicate le procedure previste dalla Circolare del Ministero della Salute n°3787 del 31.01.2021:


- Soggetto positivo "variante": in isolamento per 10 giorni se asintomatico o fino a 3 giorni dopo la fine della sintomatologia e riammissione in comunità con esito di tampone oro-naso-faringeo con metodica molecolare in PCR negativo e rintraccio dei contatti oltre le 48 ore fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dell'esecuzione del tampone del caso; la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente attesterà la fine isolamento e sorveglianza;
- Per i contatti di positivo "variante" va applicata quarantena di 14 giorni con esecuzione di tampone oro-naso-faringeo con metodica molecolare in PCR il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena con esito negativo di tampone oro-naso-faringeo con metodica molecolare in PCR per riammissione in comunità: la Unità Operativa di Prevenzione Collettiva competente attesterà la fine isolamento e sorveglianza;

Restano operative tutte le altre disposizioni relative alle procedure di sanificazione, e a quanto altro previsto e dettagliato nelle varie note Ministeriali e Regionali inerenti l'ambito scolastico.


il Direttore Dipartimento di Prevenzione  
dr.ssa Lucia Marino  
firmato sull'originale



il Direttore Generale  
dott. ing. Ciro Vendola  
firmato sull'originale



il Direttore Sanitario  
dr.ssa Maria Corvino  
firmato sull'originale



al lavoro per garantire salute

